



COMUNICATO STAMPA n. 128/24

Lussemburgo, 4 settembre 2024

Sentenze del Tribunale nelle cause T-381/15 RENV II e T-509/21 | IMG / Commissione

Gestione indiretta del bilancio dell'Unione: secondo il Tribunale, la decisione della Commissione che nega all'IMG il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale è legittima

Il Tribunale ritiene, alla luce del diritto internazionale, che i firmatari della risoluzione del 1994 con la quale è stata fondata tale entità non abbiano inteso istituire un'organizzazione internazionale

Nel 2013 la Commissione europea ha affidato all'entità International Management Group (IMG)¹ la gestione di alcuni fondi di cooperazione allo sviluppo conformemente alla modalità detta della «gestione congiunta», divenuta «gestione indiretta». Tale modalità prevista dalla regolamentazione finanziaria dell'Unione consente alle organizzazioni internazionali di dare esecuzione a fondi provenienti dal bilancio dell'Unione europea. Orbene, il 16 dicembre 2014 la Commissione ha sospeso i suoi rapporti con l'IMG a causa dei dubbi sullo status di organizzazione internazionale di tale entità e, con decisione dell'8 maggio 2015, le ha comunicato la sua intenzione di non concludere più con essa nuovi accordi di delega in gestione indiretta, fino a quando il suo status giuridico non fosse definitivamente chiarito.

Dal 2015, l'IMG ha contestato le decisioni della Commissione del 16 dicembre 2014 e dell'8 maggio 2015 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e alla Corte di giustizia, dando luogo a vari anni di procedimenti giudiziari². In particolare, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di tali decisioni, la Commissione ha adottato, l'8 giugno 2021, una nuova decisione che rifiuta di riconoscere lo status di organizzazione internazionale della IMG con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014. L'IMG contesta quest'ultima decisione e chiede il risarcimento dei danni materiali e morali che ne sarebbero derivati, nonché del danno finanziario che essa imputa alla decisione dell'8 maggio 2015.

Nella sentenza T-509/21, il Tribunale dichiara che giustamente la Commissione non ha riconosciuto tale entità come avente lo status di organizzazione internazionale con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014 e respinge le domande dell'IMG. È vero che esso ritiene che la risoluzione del 25 novembre 1994, con la quale l'IMG è stata fondata, costituisca un accordo internazionale. Tuttavia, esso ritiene che non sia inficiata da errore di diritto né da errore manifesto di valutazione la constatazione della Commissione secondo cui i firmatari di tale atto avevano avuto l'intenzione di istituire non già un'organizzazione internazionale, bensì un meccanismo facoltativo e temporaneo di finanziamento congiunto. Il Tribunale conferma inoltre l'analisi della Commissione secondo cui la prassi successiva degli Stati firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 e degli Stati che sono membri dell'IMG non attestava un riconoscimento ampio e chiaro dello status di organizzazione internazionale dell'IMG da parte di tali Stati e delle organizzazioni internazionali che ne sarebbero a loro volta membri.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno finanziario corrispondente alla perdita di opportunità di ottenere l'attribuzione di un accordo di delega secondo la modalità della gestione indiretta a causa dell'illegittimità della decisione dell'8 maggio 2015, il Tribunale dichiara, nella sentenza T-381/15 RENV II, che, qualora la Commissione rifiuti illegittimamente di concludere un accordo di delega secondo tale modalità con un'organizzazione internazionale, è possibile che l'organizzazione interessata subisca, per tale motivo, un danno

corrispondente all'occasione perduta di ottenere l'attribuzione di tale delega.

Tuttavia, nel caso di specie, da un lato, esso constata che il motivo dell'annullamento della decisione dell'8 maggio 2015, ossia la violazione dell'obbligo di diligenza che incombeva alla Commissione, non comportava alcun obbligo per tale istituzione di riconoscere all'IMG lo status di organizzazione internazionale.

Dall'altro lato, il Tribunale dichiara, in conseguenza della constatazione, nella causa T-509/21, della legittimità della decisione retroattiva dell'8 giugno 2021, che l'IMG non possedeva, tra il 2015 e il 2021, lo status di organizzazione internazionale previsto dalla normativa finanziaria dell'Unione, cosicché tale entità non disponeva, durante tale periodo, della minima possibilità di proseguire l'esecuzione del bilancio dell'Unione secondo la modalità della gestione indiretta.

Di conseguenza, il Tribunale respinge le domande di annullamento e di risarcimento presentate dall'IMG.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-381/15 RENV II](#) e [T-509/21](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



¹ La International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina (IMG-IBH), la cui sede principale è ormai situata a Belgrado (Serbia), è stata creata il 25 novembre 1994 allo scopo di consentire agli Stati e alle organizzazioni internazionali che partecipano alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina di disporre a tal fine di un'entità dedicata. Da allora, tale entità ha progressivamente esteso le sue attività nei settori della ricostruzione e dello sviluppo.

² Con una sentenza del 2 febbraio 2017 ([T-29/15](#)), il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione del 16 dicembre 2014. Con una sentenza emessa lo stesso giorno ([T-381/15](#)), il Tribunale ha altresì respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione dell'8 maggio 2015 e al risarcimento dei danni causati da quest'ultima. Con due impugnazioni proposte l'11 aprile 2017, l'IMG ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare le sentenze emesse nelle cause T-29/15 e T-381/15 e di statuire definitivamente sulle controversie annullando le decisioni del 16 dicembre 2014 e dell'8 maggio 2015 nonché condannando l'Unione a risarcire i danni causati dalla seconda di tali decisioni. Il 31 gennaio 2019 la Corte ha annullato le sentenze emesse nelle cause T-29/15 e T-381/15 ([C-183/17 P](#) e [C-184/17 P](#)) e ha rinviato quest'ultima causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse sulla domanda di risarcimento relativa ai danni che sarebbero stati causati a tale entità dalla decisione della Commissione dell'8 maggio 2015. Il 9 settembre 2020, nella sentenza IMG/Commissione (T-381/15 RENV), il Tribunale ha respinto il ricorso della IMG diretto a ottenere il risarcimento dei danni materiale e morale causati dalla decisione della Commissione dell'8 maggio 2015. Con una sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione ([C-619/20 P](#) e [C-620/20 P](#)), la Corte ha rinviato la causa T-381/15 RENV dinanzi al Tribunale affinché statuisse sulla domanda della IMG diretta al risarcimento del danno materiale asseritamente causato dalla decisione dell'8 maggio 2015.